



----- *Comune di Sondrio* -----

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 25.11.2011
entrato in vigore il 07.01.2012

INDICE

Titolo I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	3
Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Tributario.....	3
Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario.....	3
Art. 3 - Rapporti con l'Agenzia del Territorio	3
Titolo II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	4
Art. 4 - Componenti e criteri di nomina	4
Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità per la nomina.....	4
Art. 6 - Durata e struttura del Consiglio Tributario	4
Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	5
Art. 7 - Organigramma, convocazione e validità delle sedute	5
Art. 8 - Doveri dei Consiglieri	5
Art. 9 - Rimborso spese.....	5

Titolo I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Sondrio in applicazione dell'art. 18 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122 del 30/07/2010, disciplinante la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del DL 30 settembre 2005, n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario coadiuva gli Uffici Finanziari dell'Amministrazione Locale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alle individuazioni dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia.

Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 DPR n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del DL 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede nel territorio comunale, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime dichiarazioni.
2. Per il fine suddetto il Consiglio Tributario provvede a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune sia ad altre PP.AA. competenti; raccoglie dati e notizie desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche e giuridiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS.
3. Il Consiglio Tributario esamina, inoltre, le segnalazioni relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del DPR n. 600/73, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Art. 3 - Rapporti con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del DL 31.05.2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che risultino dichiarati al Catasto.

Titolo II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4 - Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali almeno 2 indicati dall'opposizione. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione segreta.
2. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti per la nomina, il Consiglio Comunale ne prenderà atto, su indicazione formale del Consiglio Tributario, provvedendo ad eleggere i nuovi membri nelle forme di cui al comma precedente.
3. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario, presiede il collegio il componente più anziano di età e come verbalizzante verrà incaricato il Segretario Comunale in carica.
4. Decade d'ufficio dall'incarico il membro del Consiglio Tributario che rimanga assente senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive. Il Consiglio può stabilire in sede di prima convocazione, a maggioranza assoluta dei membri e non relativa, ulteriori decadenze d'ufficio.

Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità per la nomina

1. Possono essere nominati membri del Consiglio Tributario i soggetti che, contestualmente, godono dei diritti civili e politici, possiedono i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, risiedono nel territorio del Comune e sono iscritti nelle liste elettorali del medesimo, non hanno riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario i soggetti che ricoprono la carica di parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e comunali, i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali del medesimo distretto del Comune, i dipendenti del Comune, i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, i magistrati tributari, le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie. Non possono inoltre far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Art. 6 - Durata e struttura del Consiglio Tributario

1. I Consiglieri Tributarî durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivamente.
2. Il Consiglio Tributario deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei propri compiti. Qualsiasi determinazione da trasmettere al Comune verrà ratificata dal Consiglio a maggioranza dei presenti la seduta.
3. Il Consiglio Tributario nomina nella prima seduta utile dalla propria formazione un Presidente ed un Vicepresidente nelle forme di cui agli articoli successivi. Ugualmente verrà eletto un Segretario.

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 7 - Organigramma, convocazione e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in caso di ulteriore assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età. Le sedute del Consiglio Tributario non sono aperte al pubblico.
2. Alle sedute possono sempre presenziare, senza voto deliberativo, il Sindaco e l'Assessore competente in materia finanziaria.
3. Di ogni seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un sostituto nominato per quella sola seduta da chi presiede il consesso. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dai rispettivi sostituti.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; la convocazione può essere promossa anche dal Sindaco, dall'Assessore competente in materia finanziaria ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Tributario a mezzo di apposita richiesta scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio Tributario. In tal caso quest'ultimo dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore. Le sedute devono avvenire nei locali del Comune.
6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero in sua assenza del Vicepresidente.

Art. 8 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle sedute, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per tutto quanto avuto a conoscenza nel corso del proprio Ufficio.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale ovvero; del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, di persone con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di detta disposizione comporta la nullità non sanabile della relativa determinazione.

Art. 9 - Rimborso spese

1. I membri non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.